

Il Presidente

Roma, 29 Marzo 2018
prot.U/041/2018

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

Oggetto: Affissioni abusive: il soggetto passivo della violazione è *sic et simpliciter* il beneficiario della pubblicità?

Caro Presidente,

ti informo che in materia di affissioni abusive il Giudice di Pace di Roma ha recentemente accolto due ricorsi proposti da due Società erroneamente indicate quali soggetti passivi della violazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada e quali obbligate in solido perché beneficiarie della pubblicità abusivamente realizzata con l'affissione del manifesto.

Il Giudice di Pace nelle proprie decisioni ha richiamato la statuizione della Suprema Corte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 13770 secondo cui: *“In tema di sanzioni amministrative....con riguardo alle affissioni di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consentano di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avalimento (inteso come attività di cui il committente si giova) a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente*

riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento”.

In conclusione, quindi, in virtù di quanto prescritto in tema di solidarietà dall'art. 6 della Legge 689 del 1981, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l'autore materiale della violazione, anche il proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda che si sia giovato di tale attività sempre che sia provata la riconducibilità al beneficiario dell'attività pubblicitaria; tale qualità, infatti, potrà essere dimostrata sulla base di precise indicazioni presenti sugli stessi stampati con cui la violazione accertata è stata commessa, si renderà quindi necessaria la produzione della copia anche fotografica del manifesto pubblicitario incriminato.

Cordiali saluti.

Maurizio Pasca

